

<b>REGOLAMENTO ELETTORALE</b>
<b>della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare</b>

**Art. 1**

Confermata la validità del complesso delle norme di cui al vigente “Regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare”, l’Assemblea elettiva - con riguardo alla sua specificità - è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante circolare da inviarsi a tutti gli aventi titolo al voto, di cui ai punti a) c) d) dell’articolo 5 dello Statuto.

La lettera circolare recante l’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere le date sia della prima sia della seconda convocazione (che non può distare più di 7 giorni), le modalità di svolgimento nonché una breve illustrazione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidatura.

La circolare deve essere pubblicata sul sito della Cassa almeno 60 giorni prima di quello fissato per la votazione, ed inviata con idonea comunicazione a mezzo posta al recapito degli aventi titolo al voto appartenenti all’area dei pensionati e degli aderenti al Fondo di solidarietà. Alla convocazione postale viene acclusa una busta da restituire alla Cassa contenente il modulo con il quale l’interessato effettua l’opzione fra l’espressione del voto per corrispondenza e l’espressione con modalità informatica, comunicando il proprio recapito elettronico. La mancata o tardiva restituzione di detta busta con il modulo vale come opzione per il voto per corrispondenza, e verrà pertanto inviata la relativa documentazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede ai successivi adempimenti, delegando gli stessi - per la parte istruttoria - al Comitato Esecutivo della Cassa.

In occasione della convocazione dell’Assemblea elettiva il Consiglio di Amministrazione rende noto, attraverso il sito WEB, Intr@net o per posta, l’elenco dei candidati in ordine alfabetico, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la votazione.

All’atto della convocazione dell’Assemblea elettiva, il Consiglio di Amministrazione diffonde, in tempo utile attraverso il sito WEB, Intr@net o per posta, circolare illustrativa comprensiva del testo, anche solo per estratto, della propria delibera.

**Art. 2**

Gli Associati che intendano presentare la propria candidatura, nei rispettivi collegi, alla carica di Consigliere di Amministrazione, o di membro del Collegio dei Revisori, debbono presentare apposita comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione almeno 45 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

La candidatura alla carica di revisore è proponibile anche da parte di non Associati.

Le elezioni si svolgono per collegi elettorali separati al fine di eleggere rispettivamente 5 consiglieri, e relativi supplenti (eletti fra i Dipendenti Associati nella condizione attiva di cui all’Art. 5, punto a) dello Statuto), 2 revisori effettivi e 1 revisore supplente in rappresentanza degli Associati nella condizione attiva (di cui all’Art. 13 secondo alinea dello Statuto), nonché 1 consigliere, e relativo supplente, eletti fra i Pensionati Associati (di cui all’Art. 5, punti c) e d) dello Statuto).

In corrispondenza di ciascun collegio elettorale la preferenza di voto può essere attribuita:

- a) nell’ambito degli Associati nella condizione attiva ai soli candidati Associati attivi;
- b) nell’ambito degli Associati in quiescenza o in Fondo di solidarietà ai soli candidati appartenenti al medesimo ambito. Limitatamente alla composizione del Collegio dei Revisori, anche ai soggetti candidati non Associati alla Cassa.

Il numero massimo di preferenze esprimibili è pari al numero dei candidati da eleggere per ciascun collegio

Nella comunicazione di candidatura debbono essere indicati innanzitutto il collegio elettorale di riferimento nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la qualifica e la sede di servizio per gli Associati attivi, ed il recapito per gli Associati a Fondo di Solidarietà e per gli Associati in quiescenza.

Le comunicazioni di candidatura devono essere corredate:

- a) dalla dichiarazione dei singoli candidati che attestano, sotto la propria responsabilità - e ferma la successiva verifica di cui al comma 3 dell'articolo 10 dello Statuto - l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica: "rispettivamente onorabilità per i consiglieri, ed onorabilità e professionalità per i revisori".
- b) dalla dichiarazione con cui i candidati, consapevoli delle responsabilità giuridiche, amministrative ed associative legate alla carica, si impegnano, nel caso di elezione, a ricoprire la carica con la debita applicazione assicurando una presenza assidua ed informata alle riunioni dei rispettivi organismi.

Il mancato rispetto dei termini, delle forme e dei contenuti previsti dal presente articolo determinano la inammissibilità delle candidature.

### **Art. 3**

Il Comitato Esecutivo comunica per iscritto l'ammissione della candidatura entro 7 giorni dal ricevimento della candidatura stessa ovvero, motivandola, la mancata ammissione della candidatura.

Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione, espressa per il tramite del Comitato Esecutivo, è ammesso reclamo al collegio arbitrale di cui al successivo art. 5.

### **Art. 4**

La scheda di voto, in formato elettronico e in formato cartaceo, è predisposta dalla Cassa in modo da garantire la segretezza del voto; essa contiene, trattandosi di assemblea elettorale, l'indicazione del collegio elettorale e delle candidature.

La Cassa farà pervenire, in tempo utile e se del caso, le schede per la votazione cartacea e l'elenco dei candidati, al recapito di:

- ciascun Associato in Fondo di Solidarietà.
- ciascun Associato in quiescenza.

La Cassa utilizza, e rende costantemente accessibile, il sito Web [Welfare bancopopolare.it](http://Welfare.bancopopolare.it), cui ogni votante ha facoltà di accedere per esprimere il proprio voto.

Gli Associati attivi, impossibilitati ad accedere al Web, possono votare, su motivata richiesta indirizzata al seggio elettorale, con scheda cartacea.

Gli Associati in Fondo di Solidarietà e gli Associati in quiescenza, possono votare via Web ([Welfare.bancopopolare.it](http://Welfare.bancopopolare.it)) o, in alternativa, mediante scheda cartacea, secondo l'opzione espressa ai sensi dell'art. 1, c. 3.

Il voto espresso per via telematica prevale su eventuale altra votazione effettuata con scheda cartacea dal medesimo soggetto.

### **Art. 5**

Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione che ricusa una candidatura per mancanza dei requisiti di eleggibilità e professionalità è ammesso reclamo ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui uno nominato dal candidato escluso, uno nominato dal Consiglio di Amministrazione e il terzo, con funzioni di presidente, nominato dai primi due.

Il reclamo, recante anche la indicazione della nomina dell'arbitro, deve essere proposto per iscritto e notificato al Consiglio di Amministrazione della Cassa entro 5 giorni da quello in cui il candidato ricusato ha ricevuto la comunicazione di ricsuzione. L'inosservanza di detto termine costituisce causa di decadenza dal diritto al reclamo.

Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta la notificazione del reclamo deve, entro 5 giorni notificare al candidato escluso la nomina del proprio arbitro. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda entro il termine suddetto alla nomina del proprio arbitro, questo è nominato dal presidente del Tribunale di Novara su istanza del candidato ricusato. Gli arbitri così nominati devono, entro 5 giorni dall'ultima delle notificazioni, nominare il terzo arbitro, che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale. In mancanza di accordo tra i due arbitri di parte, il presidente del collegio arbitrale è nominato dal presidente del Tribunale di Novara su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale deve pronunciarsi, in maniera irrituale, sul reclamo del candidato escluso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La decisione del collegio arbitrale deve essere notificata al Consiglio di Amministrazione e al candidato che ha proposto il reclamo.

Contro la decisione del collegio arbitrale non è ammessa impugnazione.